

entrate fiscali<sup>52</sup>: ciò, del resto, appare compatibile con una precisa linea di politica finanziaria effettivamente condotta dai Severi e volta a favorire la più ampia capienza possibile del fisco per far fronte alle ingenti spese (specie militari) dell'epoca<sup>53</sup>.

Un rescritto di Alessandro Severo<sup>54</sup>, privo di data, ci introduce poi al tema dei limiti *ratione materiae* relativi alla compensazione *adversus fiscum*:

Imp. Alexander A. Flavio Ausonio C. 4.31.7:  
*Si ex venditione pretium venditori debetur, compensationis*

<sup>52</sup> Cfr. C. APPLETON, *Histoire*, cit., 519, nonché G. LONGO, in C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, cit., 128 nt. b, G. ASTUTI, voce *Compensazione (premessa storica)*, cit., 11, R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 261, M.V. GIANGRIECO PESSI, *Situazione*, cit., 115, e F. ARCARIA, *Senatus*, cit., 180 e 321.

<sup>53</sup> Cfr. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta*, cit., 71 ss., M. SARGENTI, *Aspetti e problemi del III secolo d.C. Corso di diritto romano*, Milano, 1983, 76 ss., E. GABBA, *Progetti di riforme economiche e fiscali in uno storico dell'età dei Severi*, in ID., *Del buon uso della ricchezza. Saggi di storia economica e sociale del mondo antico*, Milano, 1988, 191 ss., M.V. GIANGRIECO PESSI, *Situazione*, cit., 115, ed E. LO CASCIO, *Dinamiche economiche e politiche fiscali fra i Severi e Aureliano*, in *Storia di Roma*, III, *L'età tardoantica. I. Crisi e trasformazioni*, direzione di A. Schiavone, Torino, 1993, 252 ss.

<sup>54</sup> Per un approfondimento sull'attività normativa di questo imperatore si rinvia a R. SORACI, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Catania, 1974, *passim*, e F. NASTI, *L'attività normativa di Severo Alessandro*, I, *Politica di governo, riforme amministrative e giudiziarie*, Napoli, 2006, *passim*.

## LA COMPENSAZIONE *ADVERSUS FISCUM* NELLE FONTI GIURIDICHE SEVERIANE ED EPICLASSICHE\*

**SOMMARIO:** 1. Considerazioni introduttive. 2. Esame critico dei testi da escludere. 3. Il principio dell'opponibilità della compensazione al fisco e i relativi temperamenti. 4. Profili probatori. 5. Osservazioni conclusive.

### 1. *Considerazioni introduttive*

L'esigenza – oggi molto sentita – di opporre alle pretese del fisco i controcrediti vantati nei confronti del medesimo appare avvertita già presso i Romani<sup>1</sup>: in particolare, alcune significative

\* Il presente articolo si inserisce nella ricerca intitolata «*Public and Fiscal Contracts in the Roman Experience*» (Responsabile scientifico: Prof. Andrea Trisciuglio), finanziata dall'Università degli Studi di Torino in collaborazione con la Compagnia di San Paolo (Progetto di ricerca di Ateneo 2012 – Call 2).

<sup>1</sup> Per quanto concerne il tema della compensazione nei rapporti con l'amministrazione finanziaria all'interno dell'ordinamento italiano contemporaneo si vedano, tra gli altri, M.C. FREGNI, *Obbligazione tributaria e codice civile*, Torino, 1998, 429 ss., S.M. MESSINA, *La compensazione nel diritto tributario*, Milano, 2006, *passim*, e G. GIRELLI, *La compensazione tributaria*, Milano, 2010, *passim*, tenendo presente che il quadro normativo è in costante evoluzione perché, a

fonti giuridiche d'età severiana ed epiclassica consentono di rilevare le peculiarità, di carattere sostanziale e processuale, della compensazione *adversus fiscum* con riferimento a quel periodo storico<sup>2</sup>, nonché di isolare gli elementi sintomatici di precisi indirizzi di politica del diritto rivolti a favorire la posizione dell'amministrazione fiscale, con conseguente emersione dei cosiddetti *privilegia fisci*<sup>3</sup>.

Il prospettato problema della compensazione fiscale va affrontato prendendo le mosse dai

---

causa dell'attuale congiuntura economica critica che ha ridotto la disponibilità di denaro liquido, si è determinata una crescente attenzione del legislatore in materia.

<sup>2</sup> In proposito va segnalato il recente contributo di A. AGUDO RUIZ, *La compensación en las obligaciones ex contractu entre particulares y fisco*, in *RGDR*, XX, 2013 (ed. on-line [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id=11&numero=20](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11&numero=20)), 1 ss.

<sup>3</sup> Utili indicazioni sulla bibliografia più risalente in merito ai privilegi del fisco sono reperibili in R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, I, Torino, 1968, 259 nt. 187. Più di recente, un tentativo di esposizione organica della materia è stato compiuto da H.M. LENZ, *Privilegia fisci*, Pfaffenweiler, 1994, *passim* (su cui si veda la recensione di F. MERCOGLIANO, in *ZSS*, CXIV, 1997, 504 ss.). Frequenti cenni a questi *privilegia* non mancano, poi, nella letteratura degli ultimi anni: si veda, ad esempio, J.M. BLANCH NOUGUÉS, *Reflexiones en torno al interés jurídico del tributo y del derecho fiscal romano*, in *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, co-editori A. Fernández de Buján, G. Gerez Kraemer, B. Malavé Osuna, Madrid, 2011, 128, 148 e 150.

di Caracalla e quella, di segno opposto, prospettata in un passo di Papiniano tratto dal libro III delle *Quaestiones* (e confluito in D. 26.7.36 sotto la rubrica *'De administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus'*), nel quale l'ammissibilità della compensazione anche nei confronti del tutore (attore) che non fosse al contempo creditore e debitore si giustifica per il fatto che la ripartizione della gestione patrimoniale tra più tutori aveva un'efficacia meramente «interna» e non assumeva rilievo «esterno»<sup>51</sup>.

In ogni caso sembra evidente come, dietro le indubbie esigenze di tutela dell'ordine nella contabilità, si celasse una *ratio* più sostanziale, vale a dire quella di assicurare una soddisfazione privilegiata dei crediti del *fiscus* togliendo spazio alle possibili richieste di compensazione dei suoi debitori, in modo da agevolare la riscossione delle

---

<sup>51</sup> In proposito cfr. anche C. APPLETON, *Histoire*, cit., 260 e nt. 1, 518 e nt. 3. Sul citato passo del Digesto si vedano P. VOICI, *La responsabilità dei contutori e degli amministratori cittadini. Contributo allo studio della mutua garanzia*, in *Iura*, XXI, 1970, 77 ss., A. GUZMÁN, *Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana*, Pamplona, 1976, 30 ss., M. SCOGNAMI-GLIO, *L'analogia tra 'tutor' e 'qui officium in provincia gerebat': osservazioni sull'amministrazione provinciale in età classica*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, a cura di F.M. D'Ippolito, IV, Napoli, 2007, 2471 s., e U. BABUSIAUX, *Papinians 'Quaestiones'. Zur rhetorischen Methode eines spätclassischen Juristen*, München, 2011, 260.

Può essere, inoltre, utile soffermarsi sul seguente scolio al predetto brano dei Basilici:

sch. 1 ad Bas. 24.10.25 = C. 4.31.1 (BS. 1763, 11-15; Hb. 3, 47): Μὴ δόξη σοι ἀλόγιστον τὸ νόμιμον, διότι ὅλως ἐζητήθη ἐπὶ γὰρ ἐπιτρόπων ἐν διαφόροις ἐπαρχίαις διοικούντων τὸ ἐναντίον κρατεῖ, ὥστε τὸν κινούντα ἐκ τῆς ἰδίας διοικήσεως δέχεται κομπεσσατίονα ἐκ χρεωστούμενων ἐν ἄλλῃ ἐπαρχίᾳ, ἣν διοικεῖ ἕτερος ἐπίτροπος. Τοῦτο δὲ εἴρηται ἐν τῷ ζ'. τιτ. τοῦ δετουτέλις μονοβιβ<sup>50</sup>.

Da quest'ultimo testo si ricava un interessante confronto tra la soluzione adottata nel rescritto

---

*rationes Catholicorum*<sup>7</sup>. Quest'ultimo termine – ci ricorda J. CUJAS., *Iacobi Cuiacii ic. praestantissimi opera omnia in decem tomos distributa*, V, Parisiis, 1658, 347 (cfr. anche ID., *Iacobi, Appendix*, cit., 358) – sta proprio a indicare i procuratori fiscali preposti alle *stationes* («Nam Graecis semper Caesaris procuratores dicuntur καθολικὸν»); cfr. anche la voce καθολικός, in H.G. LIDDELL, R. SCOTT, *A Greek-English Lexicon*, Oxford, 1996, 855.

<sup>50</sup> Trad. Hb. 3, 47: 'Ne ius huius constitutionis contra rationem tibi esse videatur: in tutoribus enim, qui in diversis provinciis administrant, aliud obtinet: ita ut tutor, qui agit ex sua administratione, compensationem admittat eorum, quae debentur in alia provincia, in qua alter tutor administrationem habet. Hoc autem dicitur tit. 7 lib. de tutelis, quia tutela est indivisa'.

meccanismi operativi del medesimo modo di estinzione delle obbligazioni *inter privatos*<sup>4</sup>.

Com'è noto, in tale contesto la compensazione, inizialmente esclusa, trovò spazio in ipotesi

---

<sup>4</sup> In merito alla compensazione nel *ius commune privatorum* e alla sua evoluzione storica nel diritto romano si rimanda, senza ambizione di esaustività, ai seguenti lavori di carattere generale, spesso arricchiti da approfondimenti diacronici relativi alle età intermedia e moderna: A.-E. LAIR, *De la compensation et des demandes reconventionnelles dans le droit romain et le droit français ancien et moderne*, Paris-Angers, 1862, 1 ss.; H. DERNBURG, *Geschichte und Theorie der Compensation nach römischem und neuerem Rechte mit besonderer Rücksicht auf die preußische und französische Gesetzgebung*<sup>2</sup>, Heidelberg, 1868, rist. Aalen, 1965, *passim*; F. EISELE, *Die Compensation nach römischem und gemeinem Recht*, Berlin, 1876, *passim*; C. APPLETON, *Histoire de la compensation en droit romain*, Paris, 1895, *passim*; P. KRETSCHMAR, *Über die Entwicklung der Kompensation im römischen Rechte*, Leipzig, 1907, *passim*; B. BIONDI, *La compensazione nel diritto romano*, in *AUPA*, XII, 1929, 161 ss. (nonché ID., voce *Compensazione [diritto romano]*, in *Noviss. dig. it.*, III, Torino, 1959, 719 ss.); S. SOLAZZI, *La compensazione nel diritto romano*<sup>2</sup>, Napoli, 1950, *passim*; E. BETTI, *Appunti di teoria dell'obbligazione in diritto romano*, Roma, 1958, 345 ss.; R. REZZONICO, *Il procedimento di compensazione nel diritto romano classico*, Basel, 1958, *passim*; G. ASTUTI, voce *Compensazione (premessa storica)*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano, 1961, 1 ss.; W. OSUCHOWSKI, *Historyczny rozwój kompensacji w prawie rzymskim*, Warszawa-Kraków, 1970, *passim* (in polacco); W. ROZWADOWSKI, *Studi sulla compensazione nel diritto romano*, in *BIDR*, LXXXI, 1978, 71 ss.; P. PICHONNAZ, *La compensation. Analyse historique et comparative des modes de compenser non conventionnels*, Fribourg, 2001, *passim* (alla cui ampia bibliografia si rinvia per un quadro più completo della dottrina in materia).

specifiche a partire dalla tarda repubblica con riferimento al processo formulare, in relazione ai casi dei *iudicia bonae fidei*, dell'*argentarius* e del *bonorum emptor*, venendo poi applicata anche nei *iudicia stricti iuris* mediante il ricorso all'*exceptio doli (praesentis)* in forza di un rescritto di Marco Aurelio (riferito in I. 4.6.30)<sup>5</sup>. Pertanto, la rigida procedura *per formulas* non offrì in proposito alcuno strumento di carattere generale, ma solo rimedi circoscritti e condizionati da vincoli giudiziali, mentre i testi che seguiranno testimoniano che, laddove venisse opposta al fisco attore la compensazione, la contropotesa del convenuto avrebbe trovato spazio senza i predetti limiti.

Questo, in passato, ha portato il Biondi<sup>6</sup> a ritenere interpolati i passi che ammettono *adversus fiscum* una compensazione scevra degli ostacoli tecnico-processuali propri della procedura formulare, senza però tenere conto che quest'ultima non costituiva l'unico rito utilizzabile in età classica, nella quale operavano anche le *cognitiones extra ordinem*<sup>7</sup>. E poiché – come si vedrà nel prosie-

<sup>5</sup> Su tale provvedimento si veda in particolare, a fianco della dottrina di cui alla nota precedente, P. VAN WARMELO, *Le rescrit de Marc-Aurèle à propos de la compensation*, in *Droits de l'antiquité et sociologie juridique. Mélanges H. Lévy-Brühl*, Paris, 1959, 335 ss., nonché l'utile rassegna di S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 97 ss., che espone le diverse opinioni dottrinali sulla concreta modalità operativa dell'*exceptio doli* nell'ambito in discorso.

<sup>6</sup> Cfr. B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 360 ss.

<sup>7</sup> Cfr. S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 114 s.

si trattava, cioè, di rispettare una (inesistente, come detto) autonomia soggettiva delle varie *stationes fisci*, bensì di evitare che si creassero disordine e confusione nella contabilità (evidentemente separata) delle medesime<sup>48</sup>. Sul punto è illuminante, ancora una volta, il corrispondente passo dei Basilici:

Bas. 24.10.25 = C. 4.31.1 (BT. 1183, 23-25; Hb. 3, 47): ... *κεχωρισμένος γάρ ἐστὶν ὁ λόγος ἐκάστης στατίωνος, καὶ ἐὰν εἴπωμεν γίνεσθαι τοὺς ἀντελλόγους, συγχέονται αἱ φροντίδες καὶ οἱ λόγοι τῶν καθολικῶν*<sup>49</sup>.

*est*) pare proprio essersi perpetuata nel tempo, stante la persistenza vantata dal principio in discorso ben oltre i confini della romanità: cfr. A.-E. LAIR, *De la compensation*, cit., 94 (che, parlando della Francia del secondo Ottocento, descrive il principio medesimo come «encore appliquée aujourd'hui»), e P. PICHONNAZ, *La compensation*, cit., 453.

<sup>48</sup> Cfr. C. APPLETON, *Histoire*, cit., 519, G. LONGO, in C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, cit., 128 e nt. b, S. BOLLA, *Die Entwicklung des Fiskus zum Privatrechtsobjekt mit Beiträgen zur Lehre vom 'aerarium'. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung*, Prag, 1938, 69 s., e S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 187 e nt. 33. Del resto, la motivazione testuale offerta dalla costituzione in esame è in linea con la sensibilità romana per le questioni contabili: si veda in proposito l'interessante lavoro di F. GIMÉNEZ BARRIOCANAL, *La actividad económica en el derecho romano. Análisis contable*, Madrid, 2004, *passim*, benché incentrato in ambito privatistico.

<sup>49</sup> Trad. Hb. 3, 47: '... *Separata enim est cuiusque stationis ratio, et si compensationem admiserimus, confunduntur procurationes et*

tive *stationes* ne costituivano mere articolazioni organizzative incaricate della gestione di rapporti giuridici facenti capo esclusivamente al fisco stesso<sup>45</sup>.

Una conferma indiretta della veridicità del quadro appena descritto è data proprio dalla lettera del testo in esame, che fornisce una motivazione espressa in merito all'opzione per il suesposto principio di diritto: *'hoc iuris propter confusionem diversorum officiorum'*<sup>46</sup> *tenaciter servandum est*<sup>47</sup>. Non

---

dempiere nell'ordinamento imperiale, ci si presenta – per ciò che concerne i rapporti tra esso e i privati – come un centro di riferimento autonomo, idoneo quindi ad essere titolare di numerose relazioni giuridiche, non per questo è mai diventato una “persona” nel senso che la tradizione romanistica ha assegnato a tale qualifica».

<sup>45</sup> Il fatto che la pluralità delle *stationes* del fisco non inficiasse l'unitarietà ontologica di quest'ultimo è sottolineato da J. CUJAS, *Iacobi Cuiacii ic. praestantissimi opera omnia in decem tomos distributa, Appendix*, Parisiis, 1658, 358, R.G. POTHIER, *Pandectae*, cit., 545 nt. 1, C. APPLETON, *Histoire*, cit., 519, F. VASSALLI, *Concetto e natura del fisco*, in ID., *Studi giuridici*, III.1, *Studi di diritto romano (1906-1921)*, Milano, 1960, 68 s., G. BOULVERT, *L'autonomie du droit fiscal: le cas des ventes*, in *ANRW*, II.14, Berlin-New York, 1982, 825 e nt. 69, 845 nt. 246, e J.-P. CORIAT, *Le prince*, cit., 398 e nt. 379.

<sup>46</sup> Come rileva S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 127 nt. 73, a dispetto della formulazione letterale, il senso dell'inciso *'propter confusionem diversorum officiorum'* è finale, non causale, in quanto la limitazione alla possibilità di opporre al fisco la compensazione è stata posta «per evitare la confusione, non a causa (*propter*) della confusione».

<sup>47</sup> La forza del comando imperiale in merito alla necessità di osservare tenacemente la prescrizione (*'tenaciter servandum*

guo del presente lavoro – i brani di cui parla il Biondi possono invece considerarsi, almeno nella sostanza, genuini<sup>8</sup>, deve allora concludersi che il tipo di processo da essi presupposto e nel cui ambito aveva luogo la compensazione nei confronti del fisco non poteva che essere quello *extra ordinem*<sup>9</sup>, ovvero l'unica procedura d'età classica che, a differenza di quella formulare, consentisse al convenuto di opporre liberamente una contropretesa in grado di incidere sull'importo dell'eventuale condanna, realizzando sostanzialmente una riunione nello stesso giudizio delle domande reciproche (*mutuae petitiones*) delle parti<sup>10</sup>.

## 2. Esame critico dei testi da escludere

Prima di affrontare l'analisi dei passi pertinenti alla nostra ricerca, è opportuno soffermarci su alcune altre fonti che, seppure non uniforme-

---

<sup>8</sup> Cfr., per un giudizio d'insieme su questi testi, C. SANFILIPPO, *Pauli decretorum libri tres*, Milano, 1938, 122, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 115 ss., e P. CERAMI, *Contrahere cum fisco*, in *AUPA*, XXXIV, 1973, 320 s. e nt. 71.

<sup>9</sup> Cfr. A. PERNICE, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, II.1<sup>2</sup>, Halle, 1895, 308, C. SANFILIPPO, *Pauli*, cit., 122, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 111 ss., G. ASTUTI, voce *Compensazione (premessa storica)*, cit., 8 s., e P. CERAMI, *Contrahere*, cit., 320 s. e nt. 71, 348 e 350 s.

<sup>10</sup> In tal senso cfr. ancora S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 111 ss.

mente, in dottrina sono state in qualche modo ricondotte all'ambito della presente indagine; peraltro, come subito si vedrà, gli argomenti per giungere a conclusioni diverse su di esse non mancano<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Non riteniamo, invece, utile intrattenerci su due ulteriori frammenti solitamente citati dagli autori che hanno trattato in modo ampio il tema della compensazione: Ulp. (*rectius* Paul., per concorde opinione dottrinale: cfr., per tutti, P. PICHONNAZ, *La compensation*, cit., 79 nt. 359) 32 ad ed. D. 16.2.11 ('*Cum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est a divo Severo concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse praestandas*') e Ulp. 64 ad ed. D. 16.2.12 ('*Idem iuris est non solum in privatis, verum etiam in causa fisci constitutum. sed et si invicem sit usuraria pecunia, diversae tamen sint usurae, <compensatio> nibilo minus locum habet eius quod invicem debetur*'). In base a quanto riferito nella proposizione '*Idem ... constitutum*', una costituzione avrebbe reso applicabile non solo con riguardo ai privati ma altresì in rapporto al *fiscus* una regola secondo la quale, in presenza di crediti reciproci, non avrebbero dovuto essere prestati gli interessi per la quantità concorrente presso l'una e l'altra parte. A prescindere dal sospetto che la mano dei compilatori, oltre ad avere con ogni probabilità alterato la forma della predetta frase, possa averne compromesso pure la genuinità sostanziale (cfr., in particolare, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 162 s.), sembra trattarsi di un aspetto disciplinare meramente relativo al problema del computo delle *usurae* accessorie ai crediti compensabili, mentre non paiono emergere elementi significativi in merito alla peculiare prospettiva che in questa sede vogliamo privilegiare (cfr. *supra*, § 1), ossia quella dei confini entro i quali il privato convenuto dal fisco poteva far valere una propria contropreteza. Sui passi in discorso si veda anche il contributo (da poco pubblicato) di A. AGUDO RUIZ, *Los intereses 'usurae' en las*

Passando ad analizzare il principio stabilito (*rectius*, ribadito) dalla presente costituzione, vale la pena di soffermarsi sul termine '*statio*' al fine di chiarirne il senso. Al riguardo, è appena il caso di precisare che qui il riferimento va a quegli uffici territoriali, facenti capo all'amministrazione fiscale, creati al mero scopo di garantire una più capillare presenza di rappresentanti del fisco (*procuratores fisci*), deputati a curarne gli interessi, nelle varie aree (segnatamente quelle periferiche) dell'impero<sup>43</sup>. Invero, era il *fiscus* nel suo complesso unitario a rimanere unico centro di imputazione dei diritti e obblighi ad esso pertinenti<sup>44</sup>, mentre le rela-

*contra*, condivisibilmente, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 126 s. Sul punto si veda anche F. ARCARIA, *Senatus*, cit., 321 nt. 172.

<sup>43</sup> Cfr. Bas. 24.10.25 = C. 4.31.1 (BT. 1183, 17-19; Hb. 3, 47): 'Ο δημόσιος ἐν διαφόροις ἐπαρχίαις ἔχει τοὺς προνοοῦντας τῶν διαφερόντων αὐτῷ πραγμάτων, καὶ λέγεται ἐκάστη φροντὶς στατίων ... (trad. Hb. 3, 47: '*Fiscus in diversis provinciis habet rerum ad eum pertinentium procuratores, et dicitur unaquaeque procuratio statio ...*'). Sul punto si vedano anche H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 526 s. e nt. 4, F. EISELE, *Die Compensation*, cit., 294 s., C. APPLETON, *Histoire*, cit., 519, F. KNIEP, *Societas publicanorum*, Jena, 1896, 477 s. e nt. 3, G. LONGO, in C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, cit., 128 nt. b, e F. ARCARIA, *Senatus*, cit., 180 nt. 85.

<sup>44</sup> In proposito R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 261 s., mette in guardia dalla tentazione «di non saper rinunciare alle suggestioni tutte moderne del domma della "personalità giuridica" del *fiscus*»: «se il fisco, a cagione della sua stessa struttura organizzativa e delle funzioni che doveva a-

va»<sup>40</sup>, nonché da una serie di *rescripta* conformi (*'saepe rescriptum est'*<sup>41</sup>), nel cui solco si inserisce anche quello in esame. L'imperatore, interpellato da un privato in merito alla (a quanto pare) *vexata quaestio* dell'opponibilità della compensazione al fisco, nel ribadire il tenore dei suddetti precedenti, finisce tuttavia per affermare che il debitore fiscale non avrebbe potuto far valere, nel caso di specie, il proprio controcredito nello stesso giudizio nel quale si trovava convenuto (segno che la *statio* in questione non era, come richiesto, al contempo creditrice e debitrice), ma in ogni caso quanto prima (evidentemente nell'ambito di un altro processo e, questa volta, in veste di attore)<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Tuttavia, come rileva ancora F. ARCARIA, *Senatus*, cit., 322, la cancelleria imperiale ha qui presentato «la sentenza senatoria in modo generale, spogliata cioè dei motivi contingenti che l'avevano sollecitata, come se fin dall'origine avesse avuto un'efficacia "normativa"».

<sup>41</sup> Tale locuzione – che, come sottolinea J.P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Roma, 1997, 524 ss., ha l'evidente scopo di richiamare un consolidato indirizzo legislativo imperiale – è stata fatta oggetto di approfondimenti statistico-stilistici da parte di T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*<sup>2</sup>, Oxford, 1994, 89 e nt. 206, 131 s. e nt. 794, il quale ne ha ipotizzato la riconducibilità alla mano di uno stesso (benché ignoto) giurista della cancelleria imperiale.

<sup>42</sup> È proprio in relazione al tenore dell'inciso finale (*'si quid autem tibi ex ea statione cuius mentionem fecisti deberi constiterit, quam primum recipies'*) che B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 363 s., avanza i propri sospetti di interpolazione del passo;

Si possono prendere le mosse da due brani di Papiniano che affrontano questioni similari:

Pap. 1 *resp.* D. 16.2.17: *Ideo condemnatus, quod artiozem annonam aedilitatis tempore praebuit, frumentariae pecuniae debitor non videbitur et ideo compensationem habebit.*

Pap. 13 *resp.* D. 16.2.20: *Ob negotium copiarum expeditionis tempore mandatum curatorem condemnatum pecuniam iure compensationis retinere non placuit, quoniam ea non compensantur.*

Questi frammenti<sup>12</sup> riferiscono di un ex edile e di un ex *curator* condannati per le irregolarità commesse nel periodo in cui avevano ricoperto le loro rispettive cariche ed entrambi, al contempo, creditori dell'amministrazione nei cui confronti sono stati dichiarati debitori; tuttavia, mentre al primo viene accordata la compensazione, al secondo la si nega<sup>13</sup>.

*obligaciones ex contractu entre fisco y particulares en época de los Severos*, in RGDR, XXI, 2013 (ed. on-line [http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle\\_revista.asp?id=11&numero=21](http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id=11&numero=21)), 7 ss.

<sup>12</sup> Per alcune annotazioni su possibili alterazioni formali si vedano B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 365 s., e S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 115 e 119 s.

<sup>13</sup> In questi casi le opposizioni del convenuto sarebbero emerse «nel corso di quel procedimento che nella *cognitio extra ordinem* si poneva come analogo all'*actio indicata*» del processo formulare: così A. SALOMONE, *'Indicati velut obli-*

Con riferimento al tema della presente indagine assume un rilievo dirimente l'identificazione delle amministrazioni coinvolte nei casi in esame, al fine di stabilire se vi si possa individuare quella fiscale.

A tale proposito, per il primo testo, la dottrina risulta spaccata tra coloro che lo riferiscono al *fiscus* (o allo «stato»)<sup>14</sup> e quanti optano, viceversa, per un contesto cittadino<sup>15</sup>; quest'ultima tesi appare a mio giudizio più fondata, se si considera che in età imperiale, in relazione all'*annona*, la fi-

---

gatio'. *Storia di un dovere giuridico*, Napoli, 2007, 551 (nonché 557), sulla scia di S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 132 s., e di F. LA ROSA, *L'actio indicati nel diritto romano classico*, Milano, 1963, 121.

<sup>14</sup> Cfr. C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung der Pandecten nach Hellfeld. Ein Commentar*, XV, Erlangen, 1813, trad. it. – *Commentario alle Pandette* –, XVI, Milano, 1896, 131, J. VOET, *Commentarius ad Pandectas. Commento alle Pandette*, II, Venezia, 1847, 720, H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 524 ss. (in particolare 526 e nt. 1), B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 356 e 365 s., e P. PICHONNAZ, *La compensation*, cit., 187.

<sup>15</sup> Cfr. R.G. POTHIER, *Pandectae Justinianae*, Parisiis, 1818-1820, trad. it. – *Le Pandette di Giustiniano* –, II, Venezia, 1835, 544, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 115, L. HALKIN, *Les esclaves publics chez les Romains*, Bruxelles, 1897, rist. Roma, 1965, 190 e nt. 2, B. SANTALUCIA, *I 'Libri opinionum' di Ulpiano*, II, Milano, 1971, 168 s. e nt. 54, E. HÖBENREICH, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittel Versorgung im Prinzipat*, Graz, 1997, 178 s. e nt. 94, e A. SALOMONE, *'Indicati'*, cit., 559 e nt. 412.

Prima di approfondire il senso del principio posto e delle relative ragioni fondanti, è utile contestualizzare il presente rescritto prendendo le mosse dal suo *incipit*, dal quale si apprende come la costituzione di Caracalla sia intervenuta su una questione che in precedenza era già stata affrontata e risolta nel medesimo senso dal senato (*'senatus censuit'*)<sup>37</sup>, verosimilmente in sede giudiziaria<sup>38</sup> (nell'ambito di una controversia tra un privato e il *fiscus* o, forse, l'*aerarium*<sup>39</sup>) e non «normati-

---

di ispirazione che è rappresentata dall'opera di Taleleo, sulla quale si segnala il recente contributo di S. SCIORTINO, *Sul rapporto tra il 'katà pódas' e le traduzioni letterali di Taleleo dei rescritti in latino del 'Codex'*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento*, II, a cura di C. Cascione, C. Masi Doria, G.D. Merola, Napoli, 2013, 747 ss., *n.v.* (di prossima pubblicazione, con titolo *La relazione tra il 'katà pódas' e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del 'Codex'*, anche in *AUPA*, LVI, 2013, in corso di stampa); per un cenno ai rapporti tra *Codex Iustiniani*, Taleleo e Basilici si veda già V. ARANGIO-RUIZ, voce *Taleleo (Θαλέλαιος)*, in *Enc. it.*, XXXIII, Roma, 1950, 197 (con utili rinvii bibliografici).

<sup>37</sup> Per alcune sottolineature sulla rilevanza del richiamo a precedenti decisioni senatorie nell'ambito di costituzioni imperiali si veda F. ARCARIA, *'Senatus censuit'. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992, 200 ss. e 242 s., a cui (143 s., 199 nt. 122 e 233) si rinvia anche in merito alla ricorrenza dell'espressione *'senatus censuit'* nelle fonti.

<sup>38</sup> Cfr. F. ARCARIA, *Senatus*, cit., 181 ss. e 199 nt. 122.

<sup>39</sup> Sul punto si rinvia alle ipotesi ricostruttive formulate da F. ARCARIA, *Senatus*, cit., 182 s.



compensazione poteva essere opposta dal debitore al fisco solo laddove la medesima *statio* creditrice che aveva convenuto il privato fosse, a sua volta, debitrice di quest'ultimo: tutto ciò al fine dichiarato di evitare che si creasse confusione tra uffici diversi. Interessante, in proposito, è l'illustrazione offerta, con tanto di esempio pratico, in uno stralcio del corrispondente passo dei Basilici:

Bas. 24.10.25 = C. 4.31.1 (BT. 1183, 19-23; Hb. 3, 47): ... Κακεῖνο δὲ μάθε, ὅτι καὶ ὁ δημόσιος ἐνάγων ὑπομένει ἀντέλλογον, πλὴν τότε μόνον, ὅτε ἡ αὐτὴ στατίων ἐστὶν ἢ καὶ χρεωστοῦσα. Ἐὰν γὰρ τυχὸν ἀπήτει δημόσιον χρέος ὁ ἐν Ἀλεξανδρεία καθολικός, ὁ δὲ χρεώστης ἔλεγεν ἑαυτῷ ἐν Ἀντιοχείᾳ χρεωστεῖσθαι, ἐπειδὴ ἄλλη στατίων ἐστὶν, οὐκ ἔχει τὴν παραγραφὴν <sup>ί</sup><sup>36</sup>.

*leggi giulie ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III premio romanistico G. Boulvert* (Copanello, 5-8 giugno 1996), a cura di F. Milazzo, Napoli, 1999, 449 ss.

<sup>36</sup> Trad. Hb. 3, 47: '... *Illud quoque disce, fisco agenti opponi compensationem: verum tunc demum, cum eadem statio debeat. Nam si forte procurator Alexandrinus fiscale debitum petierit, debitor autem dixerit, sibi Antiochiae aliquid deberi, quoniam alia statio est, exceptionem non habet ...*'. Come si evince dall'utilizzo del termine μάθε, si è qui in presenza di un caso (peraltro non infrequente) in cui il testo dei Basilici risente con particolare evidenza del carattere didattico di quella propria fonte

gura dell'edile si addiceva al contesto municipale<sup>16</sup>.

Quanto al secondo frammento, la dottrina che se n'è occupata tende (facendo leva anche sull'inquadramento palinogenetico del Lenel<sup>17</sup>) a riferirlo al *fiscus*<sup>18</sup> (non senza, comunque, qualche voce discordante<sup>19</sup>); tuttavia, si giunge a esiti diversi non appena ci si concentri sulla funzione svolta dall'ex *curator*, che sembra avere qualche addentellato con l'ambito municipale.

Infatti, il soggetto in questione potrebbe anche essere stato uno di quei «curatori di città», che, con risorse e mezzi locali, fornivano un supporto decisivo allo svolgimento di attività (come quella militare) che l'amministrazione centrale non era in grado di garantire nelle aree periferiche

<sup>16</sup> Cfr. la voce *Annona*, in *DE*, I, Roma, 1895, 485 s.; per un più ampio quadro sull'*annona* in ambito cittadino nell'età del principato si rinvia a E. HÖBENREICH, *Annona*, cit., *passim*. Si noti, tra l'altro, come anche O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis*, I, Lipsiae, 1889, 884, collochi il frammento in discorso sotto la rubrica '*Ad municipalem*'.

<sup>17</sup> Cfr. O. LENEL, *Palinogenesia*, cit., 939, laddove il presente passo figura sotto la rubrica '*De iure fisci*'.

<sup>18</sup> Si schierano in tal senso (usando talora il termine «stato») C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, cit., 130 s., R.G. POTHIER, *Pandectae*, cit., 545, H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 524 ss. (in particolare 526), B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 356 e 366, C. SANFILIPPO, *Pauli*, cit., 122, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 119, e P. PICHONNAZ, *La compensation*, cit., 187.

<sup>19</sup> Cfr., ad esempio, F. EISELE, *Die Compensation*, cit., 349 e nt. 97, che riferisce il passo a un contesto cittadino.

(come accadeva proprio in occasione delle spedizioni, per lo più concentrate in zone di confine, lontano da Roma)<sup>20</sup>. A tale proposito, il Jacques<sup>21</sup> ha rilevato come le mansioni svolte dal protagonista del passo papiniano possano essere assimilate a quelle esercitate da tale Gaio Valerio Mariano<sup>22</sup>, nel cui *cursus honorum* (riportato in un'iscrizione tridentina<sup>23</sup> e sviluppatosi tra il 165-166 d.C. e l'età di Settimio Severo<sup>24</sup>) figura, tra l'altro, un incarico straordinario, conferitogli dalla *curia* municipale di Trento, per provvedere al vettovagliamento della *III legio Italica*, di passaggio in quel territorio.

<sup>20</sup> Cfr. A. FRASCHETTI, *Marco Aurelio. La miseria della filosofia*, Roma-Bari, 2008, 143 ss., il quale annota che «questi “curatori di città” erano a capo a tutti gli effetti dell'amministrazione locale, nel tentativo alquanto ingrato di provvedere alle mancanze – come tutto lascia ritenere, abbastanza gravi – del potere centrale».

<sup>21</sup> Cfr. F. JACQUES, *Les curateurs des cités dans l'Occident romain de Trajan à Gallien*, Paris, 1983, 336 e nt. 3; sul punto si veda, altresì, il richiamo di A. FRASCHETTI, *Marco*, cit., 208 s. e nt. 21.

<sup>22</sup> Su questo personaggio si veda anche S. DEMOUGIN, *Les juges des cinq décuries originaires de l'Italie*, in *Anc. Soc.*, VI, 1975, 161 ss.

<sup>23</sup> Tale iscrizione è riprodotta in *CIL*, V, 5036 (= *ILS* 5016).

<sup>24</sup> Cfr. E. MIGLIARIO, *La città e il territorio da Augusto a Teoderico. 44. Presenze illustri in città*, in F. MARZATICO, E. MIGLIARIO, *Il territorio trentino nella storia europea*, I, *L'età antica*, Trento, 2011, 215.

### 3. *Il principio dell'opponibilità della compensazione al fisco e i relativi temperamenti*

Sgombrato il campo dalle fonti di dubbia rilevanza, il primo testo utile che conviene esaminare è una costituzione di Caracalla, priva di data:

Imp. Antoninus A. Dianensi C. 4.31.1: *Et senatus censuit et saepe rescriptum est compensationi in causa fiscali ita demum locum esse, si eadem statio quid debeat quae petit. hoc iuris propter confusionem diversorum officiorum tenaciter servandum est. si quid autem tibi ex ea statione cuius mentionem fecisti deberi constiterit, quam primum recipies.* Nelle cause fiscali<sup>35</sup> – si legge – la

<sup>35</sup> Sul processo fiscale in età severiana si rimanda, tra gli altri, a M.V. GIANGRIECO PESSI, *Situazione economico-sociale e politica finanziaria sotto i Severi*, Napoli, 1988, 137 ss., e S. PULIATTI, *Il 'De iure fisci' di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, *passim*, nonché 126 ss. per una più ampia ricostruzione delle vicende della giurisdizione fiscale d'età classica; a quest'ultimo proposito si vedano anche C. LÉCRIVAIN, *La juridiction fiscale d'Auguste à Dioclétien*, in *Mél. archéol. hist.*, VI, 1886, 91 ss., G. PUGLIESE, *Processo privato e processo pubblico. Contributo all'individuazione dei loro caratteri nella storia del diritto romano*, in *Riv. dir. proc.*, III, 1948, 63 ss., ora in ID., *Scritti giuridici scelti*, I, *Diritto romano*, Napoli, 1985, 39 ss., G. PROVERA, *La 'vindicatio caducorum'. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964, 107 ss., T. SPAGNUOLO VIGORITA, 'Bona', cit., 17 ss., ID., 'Secta temporum meorum'. *Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo, 1978, *passim*, e ID., *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle*

un'amministrazione cittadina<sup>33</sup>; a favore di quest'ultima posizione – che, tra l'altro, pare confermata da Bas. 24.10.19 = D. 16.2.19 (BT. 1183, 3; Hb. 3, 47), laddove il debitore di *pecunia publica* del caso di specie è definito quale debitore di una città ('Ο τῆς πόλεως χρεώστης<sup>34</sup>) – potrebbe deporre l'argomento di carattere testuale rappresentato dalla presenza del termine 'eorum', che, facendo riferimento a quanti avevano autorità sul servo citato nel passo, sembra richiamare un soggetto collegiale, come tale più corrispondente alle magistrature cittadine che non agli organi dell'amministrazione fiscale.

In definitiva, converrà non tenere conto ne anche di questo brano ai fini della presente indagine, posto che sono emersi indizi, da un lato, contrari all'identificazione dell'amministrazione coinvolta nel caso di specie con il *fiscus* e, d'altro lato, favorevoli a scorgere nella fonte uno sfondo municipale.

<sup>33</sup> Si tratta di autori che hanno dedicato studi, anche monografici, al tema della *servitus publica*: cfr. J. MENNER, *Saturtinus*, cit., 322 ss., e A. WEISS, *Sklave der Stadt. Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des römischen Reiches*, Stuttgart, 2004, 65, il quale (nt. 134) richiama anche W. EDER, 'Servitus publica'. *Untersuchungen zur Entstehung, Entwicklung und Funktion der öffentlichen Sklaverei in Rom*, Wiesbaden, 1980, 80 nt. 123.

<sup>34</sup> Trad. Hb. 3, 47: 'Debitor civitatis'.

Inoltre, è interessante quel che si legge in sch. 1 ad Bas. 24.10.20 = D. 16.2.20 (BS. 1763, 4; Hb. 3, 47), laddove l'ex *curator* viene assimilato a un soggetto tenuto alla *σιτωνία* ('Ως σιτωνικὸς χρεώστης<sup>25</sup>), vale a dire alla *cura frumenti comparandi*, ufficio dell'amministrazione cittadina<sup>26</sup>, nel cui ambito rappresentava un preciso *munus*<sup>27</sup>.

I rilievi svolti sembrano evidenziare come la fonte esaminata appaia per più aspetti compatibile con un contesto cittadino, suggerendo pertanto di escluderla dal campo della nostra ricerca.

Vi è, poi, da considerare un ulteriore passo tratto dai *Libri responsorum* papiniani:

Pap. 11 resp. D. 16.2.19: *Debitor pecuniam publicam servo publico citra voluntatem eorum solvit, quibus debitum recte solvi potuit: obligatio pristina manebit, sed dabitur ei compensatio peculii fini, quod servus publicus habebit*<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> Trad. Hb. 3, 47: 'Ut debitor sitonicus?'

<sup>26</sup> Cfr. *Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitionie. Die griechischen Papyri aus Pommersfelden (PPG) mit einem Anhang über: die Pommersfeldener Digestenfragmente und die Überlieferungsgeschichte der Digesten*, herausgegeben von A.J.B. Sirks, P.J. Sijpesteijn, K.A. Worp, München, 1996, 92.

<sup>27</sup> Cfr. Ulp. 2 *opin.* D. 50.4.3.12: 'Cura frumenti comparandi munus est ...?'

<sup>28</sup> Per una critica ai sospetti di interpolazione avanzati da B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 421, si rinvia a S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 121 s.

Il caso è quello di un privato, debitore di denaro pubblico, che ha pagato la somma dovuta nelle mani di un *servus publicus*, evidentemente dipendente dell'amministrazione creditrice, ma senza il consenso di coloro che avevano la rappresentanza di quest'ultima, con la conseguenza che tale versamento non ha avuto effetto liberatorio; tuttavia il privato, benché costretto a pagare nuovamente, avrebbe potuto beneficiare della compensazione, nei limiti del peculio del servo pre-detto.

Senza scendere nei dettagli del presente brano<sup>29</sup>, ci si può limitare a un aspetto che assume valore assorbente ai fini della nostra indagine, vale a dire alla questione della riconducibilità o meno all'amministrazione fiscale del caso in discorso.

A tale proposito, le maggiori perplessità sorgono rispetto alla possibilità di riferire al *fiscus* l'attributo «pubblico» (richiamato dalle espressioni '*pecuniam publicam*' e '*servo publico*'<sup>30</sup>): benché, infatti, l'ampio dibattito dottrinale sulla sua natura giuridica abbia contemplato anche tale opzione, la posizione del tutto peculiare del fisco romano

<sup>29</sup> Per una diffusa esegesi si rimanda, per tutti, a J. MENER, '*Saturninus servus publicus*'. *Ein wenig beachtetes Reskript der 'divi fratres'*, in *Collatio iuris Romani. Études dédiées à H. Ankenum à l'occasion de son 65<sup>e</sup> anniversaire*, éditées par R. Feenstra, A.S. Hartkamp, J.E. Spruit, P.J. Sijpesteijn, L.C. Winkel, I, Amsterdam, 1995, 322 ss.

<sup>30</sup> In merito alla locuzione '*servus publicus*' si vedano le annotazioni di L. HALKIN, *Les esclaves*, cit., 6, 153 e nt. 2.

(che sfugge alla rigida alternativa '*publicum-privatum*') non ne determinò un'attrazione nella sfera propriamente «pubblicistica» neppure quando esso, in età severiana, con l'esautorazione dell'*aerarium*, divenne il punto di riferimento dei rapporti finanziari dell'impero<sup>31</sup>. Ciononostante, in dottrina, tra le varie interpretazioni fornite in merito a questo testo, non sono mancate quelle che lo riconnettono al *fiscus* (o allo «stato»)<sup>32</sup>, mentre altri studiosi ritengono che qui si tratti di

<sup>31</sup> Una chiara illustrazione dell'irriducibilità del *fiscus* alle categorie concettuali del '*publicum*' e del '*privatum*' si rinviene in R. ORESTANO, *Il 'problema'*, cit., 240 ss., in particolare 247 s., lavoro al quale (241 e nt. 149) si rinvia anche per una sintetica illustrazione delle posizioni espresse dalla dottrina sulla *vexata quaestio* della natura giuridica del fisco romano; sul punto si vedano anche E. LO CASCIO, '*Patrimonium, ratio privata, res privata*' (in *Ann. Ist. it. st. stor.*, III, 1971-1972 [1975], 55 ss.), in ID., *Il 'princeps' e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, 97 ss., T. SPAGNUOLO VIGORITA, '*Bona caduca*' e *giurisdizione procuratoria agli inizi del terzo secolo d.C.*, in *Labeo*, XXIV, 1978, 131 ss., ora in ID., '*Imperium mixtum*'. *Scritti scelti di diritto romano*, a cura di F. Grelle e C. Masi Doria, Napoli, 2013, 1 ss., e R. HERRERA BRAVO, '*Ius fisci*': *aspectos históricos sobre la formación de una categoría jurídica*, in *Hacia un derecho administrativo y fiscal romano*, II, director A. Fernández de Buján, editor G. Gerez Kraemer, Madrid, 2013, 557 ss.

<sup>32</sup> Cfr. H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 524 ss. (in particolare 524 nt. 2), C. APPLETON, *Histoire*, cit., 515 e nt. 1, B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 421, e S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 121 s.

*ratio opponitur. adversus fiscum enim solum emptores petitioni pretii compensationem obicere prohibentur.*

La presente costituzione mette a confronto le vendite del *ius commune privatorum* e quelle del *ius fisci*<sup>55</sup>: mentre, in relazione alle prime, il venditore che domandasse il pagamento del prezzo avrebbe potuto vedersi legittimamente opporre in compensazione un eventuale controcredito del compratore<sup>56</sup>, con riferimento alle seconde non sarebbe stato consentito al privato, nella medesima situazione, di fare altrettanto nei confronti del fisco che gli avesse venduto qualcosa<sup>57</sup>. Il motivo

<sup>55</sup> Per un'introduzione di carattere generale al tema delle vendite fiscali si rimanda a G. BOULVERT, *L'autonomie*, cit., 816 ss.; quanto agli studi di carattere specialistico su questi contratti può, invece, segnalarsi per inciso l'indagine condotta, con riferimento a una precisa area (quella egiziana) e sulla scorta pressoché esclusiva delle fonti papirologiche, da S. ALESSANDRI, *Le vendite fiscali nell'Egitto romano*, I, *Da Augusto a Domiziano*, Bari, 2005, e II, *Da Nerva a Commodo*, Bari, 2012, *passim*.

<sup>56</sup> Si tratta, invero, di uno di quei casi in cui la compensazione *inter privatos* era stata ammessa fin dalla tarda età repubblicana, vale a dire quello relativo ai *bonae fidei iudicia* (categoria alla quale, com'è noto, appartenevano proprio le azioni nascenti dal contratto di compravendita): cfr. *supra*, § 1.

<sup>57</sup> Proprio dal fatto che la compensazione *adversus fiscum* fosse negata in relazione al presente caso B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 361 ss., trae spunto per avanzare i propri sospetti sulla genuinità dei testi che ammettono la compensazione nei confronti del fisco; *contra*, condivisibilmente, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 114 s. e 126.

di ciò va ricercato nel fatto che le vendite fiscali, a differenza di quelle tra privati, non costituivano un mero strumento di libertà negoziale con cui disporre dei beni appartenenti al *fiscus*, bensì, secondo un'opinione condivisa in dottrina, un mezzo per reintegrarne la consistenza di cassa in momenti difficili, caratterizzati da scarsa liquidità<sup>58</sup>.

Siamo, pertanto, in presenza di un altro privilegio concesso al fisco (ἔτερον προνόμιον τοῦ δημοσίου, si legge testualmente in uno scolio al corrispondente passo dei Basilici<sup>59</sup>) per ragioni di pubblico interesse e destinato a tramandarsi anche oltre la fine della dinastia severiana (dal cui ultimo imperatore è stato sancito), se si considera che ad esso fa riferimento, in età epiclassica, Ermogeniano in un passo dei suoi *Libri iuris epitoma-*

<sup>58</sup> Cfr., tra gli altri, C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, cit., 133, H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 525 e nt. 3, e S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 126; quest'ultimo, in particolare, afferma che il *fiscus*, da un lato, «vende per bisogni pubblici e deve contare sul prezzo ricavato dalla vendita» e, dall'altro, non «vuole andare incontro al rischio che un suo preteso creditore comperi appositamente per essere agevolato nella liquidazione ed esazione del credito».

<sup>59</sup> Si tratta, precisamente, di una locuzione estrapolata da sch. 1 ad Bas. 24.10.31 = C. 4.31.7 (BS. 1764, 16-17; Hb. 3, 49) (trad. Hb. 3, 49: '*aliud fisci privilegium*'); dal canto suo, J.-P. CORIAT, *Le prince*, cit., 394 nt. 362, ricorda, accanto a quello in discorso, un altro *privilegium fisci* in materia di vendita, vale a dire l'esenzione dalla garanzia per l'evizione (cfr. Imp. Alexander A. Publicio C. 8.45[46].1 [a. 223]).

In the contribution it deals with the matter of how private persons, when summoned by the *fiscus* because of their debts, could oppose set-off on the basis of the credits which they, in their turn, claimed towards the same fiscal administration; the solutions attested in this regard in the Severan and epiclassical juridical sources try to conciliate, both in the aspects of substantial law and in those of trial law, the aforesaid legitimate individual pretensions with the necessity of ensuring, through a set of *privilegia fisci*, the pursuit of the public interest.

#### PAROLE CHIAVE

compensazione; *fiscus*; *privilegia fisci*

set-off; *fiscus*; *privilegia fisci*

ALBERTO RINAUDO

Assegnista di ricerca

Università degli Studi di Torino

E-mail: [alberto.rinaudo@unito.it](mailto:alberto.rinaudo@unito.it);

[alberto.rinaudo@libero.it](mailto:alberto.rinaudo@libero.it)

necessità contingenti<sup>100</sup>. Si tratta, pertanto, di privilegi concessi relativamente a casi nei quali appare ravvisabile un comune denominatore rappresentato, ancora una volta, dalla necessità di una speciale tutela delle ragioni del *fiscus* in quanto portatore del pubblico interesse.

### ABSTRACT

Nel contributo si affronta la questione di come i privati, allorché convenuti dal *fiscus* per i loro debiti, potessero invocare la compensazione in virtù dei crediti che essi, a loro volta, vantassero nei confronti della stessa amministrazione fiscale; le soluzioni attestate a questo riguardo nelle fonti giuridiche severiane ed epiclassiche cercano di conciliare, sia negli aspetti di diritto sostanziale che in quelli di diritto processuale, le predette legittime esigenze individuali con la necessità di garantire, attraverso una serie di *privilegia fisci*, il perseguimento del pubblico interesse.

<sup>100</sup> Su tutte queste eccezioni alla compensazione contro il fisco si rimanda *supra*, § 3, con riferimento a C. 4.31.7 e al passo ermogeniano confluito in D. 49.14.46.5, citato poco sopra (nt. 96). Un utile confronto con le materie escluse dalla compensazione nei rapporti con le città è poi offerto da C. 4.31.3, su cui si rinvia ancora *supra*, § 3.

*rum* confluito in D. 49.14.46.5, laddove risulta stilato un elenco più ampio dei casi in cui la compensazione *adversus fiscum* non era ammessa:

Hermog. 6 *iur. epit.* D. 49.14.46.5<sup>60</sup>: *Ut debitoribus fisci quod fiscus debet compensetur, saepe constitutum est*<sup>61</sup>: *excepta causa tributoria*<sup>62</sup> *et stipendiorum, item pretio rei a fisco emptae et quod ex causa annonaria debetur.*

Ricordando un principio già stabilito in precedenza da una serie di interventi imperiali, il giurista riferisce che quanti fossero al contempo debitori e creditori del fisco avrebbero potuto giovarsi della compensazione, a meno che il loro de-

<sup>60</sup> Per un inquadramento palinogenetico del presente frammento si veda O. LENEL, *Palinogenesia*, cit., 277 s., che lo colloca sotto la rubrica *'De iure fisci'*. Sui *Libri iuris epitomarii* di Ermogeniano si rinvia alla recente nota di E. DOVERE, *Gli orizzonti dei 'Libri iuris ermogeniani'*, in *Iura*, LIX, 2011, 176 ss., con ampi e aggiornati riferimenti bibliografici.

<sup>61</sup> Sull'espressione *'saepe constitutum est'* si vedano G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, I, Milano, 1963, 308 (nonché ID., *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano, 1963, 26 e nt. 8), F. CASAVOLA, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *Iura*, XXVII, 1976, 31 e nt. 38, T. HONORÉ, *Emperors*, cit., 179 e nt. 527, ed E. DOVERE, *Gli orizzonti*, cit., 182 e nt. 21.

<sup>62</sup> In luogo di *'tributoria'*, Th. MOMMSEN, *ed. minor, ad h. l.*, 883 nt. 13, suggerisce l'emendazione *'tributorum'*.

bito rientrasse in uno dei casi in cui la medesima era tassativamente esclusa<sup>63</sup>.

La prima di queste eccezioni si aveva laddove il privato fosse debitore di *tributa* o *stipendia*. Con riferimento all'epoca del principato, questi due termini avevano una precisa accezione tecnica nell'ambito dell'imposizione fondiaria provinciale, laddove i fondi delle province imperiali erano soggetti al *tributum* (*praedia tributaria*), mentre i suoli di quelle senatorie soggiacevano a *stipendium* (*praedia stipendiaria*)<sup>64</sup>. Peraltro, in relazione all'età imperiale in generale, il vocabolo '*tributum*' tende ad acquistare anche un senso più lato, andando a indicare le imposte «dirette»<sup>65</sup> (vale a dire tutte

<sup>63</sup> Questo principio è ritenuto non genuino da B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 362 s., che si espone alla condivisibile critica di S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 125.

<sup>64</sup> Cfr., per tutti, T. SPAGNUOLO VIGORITA, F. MERCOGLIANO, voce *Tributi (storia, diritto romano)*, in *Enc. dir.*, XLV, Milano, 1992, 98 ss. Sulla dicotomia '*tributum-stipendium*' si vedano anche J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani jc.ii Juris epitomarum libros VI commentarius*, II, Cervariae Lacetanorum, 1757, 1021 s. (a proposito del presente frammento), F. GRELLI, '*Stipendium vel tributum*'. *L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963, *passim*, e J. FRANCE, '*Tributum et stipendium*'. *La politique fiscale de l'empereur romain*, in *RHD*, LXXXIV, 2006, 1 ss.

<sup>65</sup> Secondo H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 525 (la cui esegesi del brano in discorso è ripresa da C. APPLETON, *Histoire*, cit., 515 ss.), la mancata compensabilità delle imposte «dirette» – sulle quali può qui richiamarsi L. NEESEN, *Untersuchungen zu den direkten Staatsabgaben der römischen Kaiser*

Anzitutto, il privato avrebbe potuto opporre la compensazione al fisco solo se la *statio fisci* che lo aveva convenuto fosse stata al contempo creditrice e debitrice del medesimo<sup>97</sup>: ciò per un'esigenza di ordine contabile, che la fonte riconduce espressamente alla finalità di non creare confusione nelle *rationes* separate delle diverse *stationes*<sup>98</sup>, anche se, da parte nostra, abbiamo avuto modo di rilevare come alla base di tale previsione vi fossero con ogni probabilità ragioni più stringenti, legate all'obiettivo di una più agevole e pronta esazione delle entrate fiscali a fronte della limitata possibilità dei *debitores fisci* di invocare la compensazione.

Un *favor fisci* è, poi, chiaramente riscontrabile laddove la compensazione fosse esclusa *ratione materiae: in primis*, allorché il credito azionato dal fisco avesse ad oggetto *tributa* o *stipendia*, che garantivano un gettito costante e come tale irrinunciabile; inoltre, in relazione al prezzo delle vendite fiscali, che costituivano un mezzo per reintegrare la capienza della cassa imperiale in tempi di scarsa liquidità<sup>99</sup>; infine, con riguardo a prestazioni anonarie, che servivano all'amministrazione per le

<sup>97</sup> Cfr. Imp. Antoninus A. Dianensi C. 4.31.1, in merito a cui si rinvia *supra*, § 3.

<sup>98</sup> Come è stato segnalato sopra (§ 3), questo aspetto è messo in luce altresì in Bas. 24.10.25 (= C. 4.31.1).

<sup>99</sup> Come abbiamo notato, il fatto che questo costituisca uno specifico *privilegium fisci* è sottolineato in termini espliciti anche in sch. 1 ad Bas. 24.10.31 (= C. 4.31.7).



Sotto il profilo probatorio si è potuto constatare come non solo si accollasse al convenuto l'onere di provare l'esistenza e la consistenza del controcredito vantato<sup>93</sup>, ma si ponesse anche un termine bimestrale entro cui tale prova avrebbe dovuto essere fornita<sup>94</sup>: alla luce di una costituzione contenuta nel Codice Teodosiano<sup>95</sup> abbiamo chiarito come, nel contenere in due mesi il termine per l'espletamento dell'istruttoria, ci si ponesse il preciso obiettivo di evitare tattiche dilatorie volte a ritardare la soddisfazione del credito fiscale.

Ma è sul piano sostanziale che spiccano gli elementi disciplinari di maggior favore per il fisco, che risultano il frutto di una precisa linea di politica del diritto in materia finanziaria affermata sotto l'egida della cancelleria imperiale, il cui ruolo di guida indiscussa in materia si appalesa non solo nelle testimonianze dirette lasciateci dalle costituzioni accolte nel Codice giustiniano, ma anche in quelle indirette tramandateci per via giurisprudenziale nel Digesto<sup>96</sup>.

<sup>93</sup> Cfr. Paul. 3 *decr.* D. 16.2.24, nonché Hermog. 6 *iur. epit.* D. 49.14.46.4: su questi passi si rimanda *supra*, § 4.

<sup>94</sup> Cfr. ancora il passo ermogeniano citato nella nota precedente.

<sup>95</sup> Si tratta di Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Ammianum com(item) r(erum) p(rivatarum) CTh. 11.30.41 (a. 383).

<sup>96</sup> Emblematica, in tal senso, è la locuzione '*saepe constitutum est*' che si legge in Hermog. 6 *iur. epit.* D. 49.14.46.5.

quelle forme di imposizione che gravavano su persone e patrimoni in quanto tali), in contrapposizione a quelle «indirette» o *vectigalia*<sup>66</sup> (che colpivano determinate attività economiche o certi atti giuridici)<sup>67</sup>. Negandosi la compensazione in mate-

---

*zeit* (27 v. Chr.-284 n. Chr.), Bonn, 1980, *passim* – dipendeva da vari fattori, quali le modalità della riscossione e i relativi costi.

<sup>66</sup> Rileva ancora H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 525, come la mancanza di un analogo divieto di compensazione per le imposte «indirette» (appaltate, per lo più, a *publicani*) – in merito alle quali si segnala S. GÜNTHER, *Vectigalia nervos esse rei publicae*. *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden, 2008, *passim*, in particolare 14 ss. – possa spiegarsi con il fatto che, in tale ambito, la regolamentazione del rapporto era rimessa ai capitolati d'appalto (i quali, evidentemente, consentivano più libertà ed elasticità). Per una riflessione sui *vectigalia* in relazione al passo in esame si veda anche J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani*, cit., 1023.

<sup>67</sup> Cfr. G.I. LUZZATTO, voce *Vectigalia*, in *Noviss. dig. it.*, XX, Torino, 1975, 588. A tale proposito P.A. BRUNT, *The 'Fiscus' and Its Development*, in *JRS*, LVI, 1966, 83, rileva come il brano in esame costituisca una testimonianza indiretta della pertinenza dei tributi al fisco nell'epoca considerata. Sulla stessa linea, allargando il discorso, H.M. LENZ, *Privilegia*, cit., 41 e nt. 1, evidenzia come il medesimo passo contribuisca a delineare, per la stessa epoca, il quadro delle fonti di alimentazione del fisco, utile nella ricostruzione della storica «contesa» delle entrate finanziarie che ha visto protagonisti il *fiscus* e l'*aerarium*; sul punto mi sia concesso di rinviare alle indicazioni bibliografiche reperibili (nell'ambito di un discorso incentrato sui *portoria*) in A. RINAUDO, *La riscossione della 'quadragesima Galliarum' nelle epigrafi dell'area cuneese (I-III secolo d.C.)*, in *Le autonomie territoriali e funzionali*

ria di *tributa* e *stipendia*, pertanto, si assicurava una pronta e integrale riscossione di entrate fondamentali per il *fiscus*<sup>68</sup>.

Un'altra delle predette eccezioni concerneva i debiti aventi ad oggetto i prezzi delle vendite fiscali. Questo divieto di compensazione<sup>69</sup>, come detto, era già stato previsto dalla costituzione di Alessandro Severo di cui in C. 4.31.7, alla quale può quindi ben riferirsi il '*saepe constitutum est*' del passo ermogeniano. Come nel caso del predetto rescritto severiano, anche qui siamo in presenza di un credito fiscale la cui soddisfazione poteva contribuire, specie in certi frangenti, a risollevarle le sorti economiche dell'impero: ne andava perciò garantita l'integrale riscossione, al pari dei crediti di natura tributaria<sup>70</sup>.

---

*nella provincia di Cuneo in prospettiva transfrontaliera (alla luce del principio di sussidiarietà)*, a cura di S. Sicardi, Napoli, 2011, 22 ss.

<sup>68</sup> Cfr. J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani*, cit., 1022 (che efficacemente descrive *tributa* e *stipendia* come «nervi imperii»), e A.-E. LAIR, *De la compensation*, cit., 93.

<sup>69</sup> Sul punto, in relazione al passo in esame, si vedano, tra l'altro, le annotazioni di J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani*, cit., 1023 s.

<sup>70</sup> Sul rilievo «pubblicistico» dei *pretia* delle vendite fiscali e sulla loro sostanziale assimilabilità, in tale ottica, ai crediti di tipo tributario si veda P. CERAMI, '*Contrahere*', cit., 321 s., il quale, dall'asserita natura sostanzialmente extracontrattuale dei crediti esclusi dalla *compensatio adversus fiscum*, deduce che, nei rapporti con il fisco, la compensazione finisce per essere ammessa soltanto in ambito contrattuale

servato al fisco<sup>91</sup>, e l'esigenza di tutela delle legittime ragioni dei privati. Così, se da un lato il principio dell'ammissibilità, in linea di massima, della compensazione contro il *fiscus*, che affiora trasversalmente nei testi che abbiamo incontrato, risponde all'istanza dei privati di poter opporre alle pretese dell'amministrazione fiscale i diritti che i medesimi, a loro volta, vantassero nei confronti di quest'ultima, d'altro lato questa concessione era temperata da una significativa serie di limiti e condizioni posti a vantaggio del fisco.

In conformità al diritto romano classico si trattava di una compensazione giudiziale, che si realizzava nell'ambito non già dei giudizi ordinari bensì delle procedure *extra ordinem*, laddove il privato convenuto avrebbe potuto liberamente opporre un proprio controcredito alla pretesa avanzata dal *fiscus* determinando una corrispondente diminuzione dell'eventuale condanna, senza escluderla del tutto, con conseguente possibilità per entrambe le parti di vedere riconosciute le rispettive ragioni nel medesimo processo<sup>92</sup>.

---

<sup>91</sup> L'identificazione dell'*utilitas fisci* con l'*utilitas publica*, palesata proprio sul finire dell'età classica a seguito dell'elevazione del fisco a cassa centrale di riferimento delle finanze dell'impero, avrebbe poi caratterizzato la storia politico-finanziaria romana ben oltre il passaggio dal principato al dominio: per una conferma relativa all'età tardoantica cfr. M. NAVARRA, '*Utilitas publica-utilitas singulorum*' tra IV e V sec. d.C. Alcune osservazioni, in *SDHI*, LXIII, 1997, 271 ss.

<sup>92</sup> Cfr. *supra*, § 1.

dell'interesse pubblico sotteso alle pretese fiscali ivi azionate, senza spazio per tattiche dilatorie unicamente volte a ritardare la soddisfazione delle ragioni del fisco<sup>89</sup>.

### 5. Osservazioni conclusive

Il pur breve studio condotto sulle fonti giuridiche di età severiana ed epiclassica<sup>90</sup>, esaminate anche alla luce di quelle bizantine, ci ha offerto uno spaccato significativo della compensazione *adversus fiscum* con riferimento all'epoca considerata: ne è emerso un quadro dinamico caratterizzato dalla costante ricerca di un difficile punto di equilibrio tra il perseguimento del pubblico interesse, che imponeva un trattamento di favore ri-

<sup>89</sup> Sul nesso tra il passo in esame e la citata costituzione del Teodosiano si vedano anche H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 561 s. (richiamato da C. APPLETON, *Histoire*, cit., 521 s.), e S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 124 e nt. 70. Per ulteriori riflessioni sul testo ermogeniano si rinvia a J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani*, cit., 1018 ss., R.G. POTHIER, *Pandectae*, cit., 546, e P. PICHONNAZ, *La compensation*, cit., 310 e nt. 1334, 358 e nt. 1548.

<sup>90</sup> Come chiarito sopra (§ 2), abbiamo ritenuto di escludere quei brani (Pap. 1 *resp.* D. 16.2.17, Pap. 13 *resp.* D. 16.2.20 e Pap. 11 *resp.* D. 16.2.19) che, malgrado siano stati talora ricondotti dalla dottrina all'ambito della nostra indagine, ci sono parsi di dubbia riferibilità al fisco (mostrando, anzi, spesso elementi idonei a ravvisare un contesto amministrativo di tipo locale, segnatamente cittadino); si vedano inoltre le considerazioni espresse in nt. 11.

L'ultima ipotesi in cui risulta negata la compensazione con il fisco concerne i crediti annonari di quest'ultimo, vale a dire quelli relativi a prestazioni che l'amministrazione destinava poi secondo necessità<sup>71</sup>. Ancora una volta, appaiono evidenti le ragioni che imponevano di posticipare l'esaudimento delle legittime contropretese del privato a fronte delle superiori esigenze amministrative.

Esaminato il quadro sintetico offertoci da Ermogeniano in ordine ai limiti all'opponibilità della compensazione al fisco, è interessante operare brevemente un confronto con quanto si legge in una costituzione di Alessandro Severo vertente sul corrispondente tema nei rapporti con le città:

Imp. Alexander A. Aetrio Capitoni C. 4.31.3 (a. 223): *In ea, quae rei publicae te debere fateris, compensari ea, quae ab eadem tibi debentur, is cuius de ea re*

(tesi apertamente condivisa da A. AGUDO RUIZ, *La compensación*, cit., 6 e 17).

<sup>71</sup> Cfr. H. DERNBURG, *Geschichte*, cit., 525 s., il quale precisa come i proventi delle prestazioni annonarie fossero destinati, tra l'altro, al mantenimento dell'esercito, dei funzionari e della popolazione; sul punto si veda anche C. APPLETON, *Histoire*, cit., 516 ss. Sul concetto di 'annona' in relazione al testo ermogeniano in esame si rimanda, altresì, a J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani*, cit., 1024 ss.

*notio est iubebit*<sup>72</sup>, *si neque ex kalendario neque ex vectigalibus neque ex frumenti vel olei publici pecunia neque tributorum neque alimentorum neque eius, quae statutis sumptibus servit, neque fideicommissi civitatis debitoris*<sup>73</sup>.

Senza addentrarci in un esame approfondito del testo che esulerebbe dall'ambito del presente lavoro, basti qui concentrare l'attenzione sul nutrito elenco di casi in cui ai privati debitori era negata la possibilità di opporre la compensazione alle amministrazioni cittadine, secondo un regime che risultava addirittura più favorevole alle stesse rispetto a quanto previsto per il fisco<sup>74</sup>. Similmente a questo, infatti, le città godevano della non opponibilità della compensazione rispetto alle loro pretese di natura *lato sensu* tributaria ('*neque ex vectigalibus ... neque tributorum*')<sup>75</sup> e annonaria: a tale

<sup>72</sup> Sull'inciso '*is cuius de ea re notio est iubebit*' si vedano i rilievi di J. CUJAS, *Iacobi, Appendix*, cit., 358, e J.-P. CORIAT, *Le prince*, cit., 306 e nt. 64, 408.

<sup>73</sup> Sostanzialmente le stesse ragioni per cui il Biondi ritiene interpolati i testi che ammettono la compensazione *adversus fiscum* (sul punto si veda *supra*, § 1) conducono il medesimo Autore a giudicare guasta la presente costituzione: cfr. B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 362; *contra*, ancora una volta, S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 127 s.

<sup>74</sup> Si noti, peraltro, come il passo ermogeniano appena illustrato ricalchi, nella struttura, la tecnica normativa severiana (utilizzata nella costituzione in esame), basata sul rapporto regola-eccezioni.

<sup>75</sup> Non sfugge, tuttavia, che le città, a differenza del fisco, beneficiassero della non compensabilità anche dei crediti

sto<sup>86</sup>, può forse chiarirsi alla luce di una costituzione (sempre relativa alle cause fiscali) conservata nel Codice Teodosiano<sup>87</sup>, la quale, nel fissare in due mesi il termine per la presentazione delle prove «se queste (persone o *instrumenta*) provenivano dalla stessa provincia in cui si svolgeva il processo»<sup>88</sup>, precisa come ciò non fosse un'innovazione, bensì una regola riferibile a un *antiquum ius*. Doveva, pertanto, trattarsi di un principio consolidato che, differenziando (secondo un intento esplicitato dalla predetta costituzione) i giudizi fiscali da quelli privati in merito ai tempi di istruzione, rispondeva all'esigenza di garantire una più celere definizione dei primi a tutela

<sup>86</sup> Proprio l'oscurità del passo in discorso ha offerto l'ennesimo spunto per la critica interpolazionistica di B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 364 s.

<sup>87</sup> Il riferimento è a Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Ammianum com(item) r(erum) p(rivatarum) CTh. 11.30.41 (a. 383): '*... Sane tempora tantum volumus privatis fiscalibusque causis non esse communia, ut antiquo iure fiscalia negotia intra duos menses in eadem provincia, intra quattuor in contigua, intra sex in transmarina dicantur*'. Si vedano, su tale fonte, le note e il commento di I. GOTHOFREDUS, in *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis Iacobi Gothofredi*, IV, Lipsiae, 1740, rist. Hildesheim-New York, 1975, 271 s.

<sup>88</sup> Così T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Aspetti e problemi del processo fiscale in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XI convegno internazionale in onore di F.B.J. Wubbe*, Napoli, 1996, 166; il predetto termine era invece di quattro o sei mesi qualora le prove provenissero, rispettivamente, da una provincia contigua o da una d'oltremare.

convenuto, sul quale incombeva quindi il relativo onere probatorio<sup>84</sup>. Quest'ultimo aspetto sarebbe poi stato ricordato, nonché maggiormente circostanziato, in età epiclassica, da Ermogeniano in un brano estrapolato dal sesto dei suoi *Libri iuris epitomarum* confluito in D. 49.14.46.4:

Hermog. 6 *iur. epit.* D. 49.14.46.4: *Qui compensationem opponit fisco, intra duos menses debitum sibi docere debet*<sup>85</sup>.

Qui si prevede che la prova del controcredito del privato dovesse essere da costui fornita nel termine di due mesi. Il senso di tale prescrizione, che risulta enigmatica se ci si limita all'orizzonte tracciato dalle scarse parole restituiteci dal Dige-

<sup>84</sup> Come sottolinea S. PULIATTI, *Il 'De iure'*, cit., 322, proprio in tema di onere probatorio si rende particolarmente evidente l'allineamento dei principi del processo fiscale a quelli della *'cognitio extra ordinem'*, laddove si consentiva al convenuto di avanzare, a sua volta, delle pretese, con la conseguenza di essere tenuto a provare i fatti posti a fondamento delle medesime. Sulla prova nel processo fiscale si rinvia, altresì, a G. BOULVERT, *La preuve en matière fiscale*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, III, Napoli, 1984, 1131 ss.

<sup>85</sup> Per un inquadramento palinogenetico del presente testo si rinvia a O. LENEL, *Palinogenesia*, cit., 277 (*sub rubrica 'De iure fisci'*), mentre per un giudizio dal punto di vista della tecnica di formulazione si veda D. LIEBS, *Hermogenians Iuris epitomae. Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen, 1964, 105.

ultimo titolo possono, invero, sostanzialmente ricondursi le prestazioni riassumibili nell'espressione *'neque ex frumenti vel olei publici pecunia'*<sup>76</sup>. Ma a tali casi vanno aggiunti quelli dei crediti nascenti da mutui feneratizi e da prestiti legati a programmi alimentari (*'neque ex kalendario ... neque alimentorum'*)<sup>77</sup>, da fedecommissi (*'neque fideicommissi'*), nonché da ogni altra *causa* in forza della quale alla città spettassero entrate da destinare alle spese occorrenti (*'neque eius, quae statutis sumptibus servit'*)<sup>78</sup>, mentre non vengono qui menzionati i crediti *ex vendito* (contemplati, invece, per il *fiscus*).

---

relativi a *vectigalia* (cioè a «imposte indirette»), oltre che di quelli aventi ad oggetto *tributa* (nell'accezione ristretta di «imposte dirette»): su tale distinzione si veda poco sopra, nel presente paragrafo.

<sup>76</sup> Cfr., in tal senso, C. APPLETON, *Histoire*, cit., 523 e nt. 4.

<sup>77</sup> Per un approfondimento sulla *foeneratio* cittadina si rinvia a G. GILIBERTI, *Legatum kalendarii? Mutuo feneratizio e struttura contabile del patrimonio nell'età del principato*, Napoli, 1984, 9 ss., e J. ANDREAU, voce *Kalendarium, Calendarium*, in *DNP*, VI, Stuttgart-Weimar, 1999, 155 s.; con riferimento agli *alimenta*, invece, si rimanda a G. MAININO, *La 'Tabula alimentaria' di 'Veleia' fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in *Arch. stor. prov. parm.*, XLIV, 1992, 345 ss., W. JONGMAN, voce *Alimenta*, in *DNP*, I, Stuttgart-Weimar, 1996, 491 ss., W. ECK, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999, 151 ss., ed E. LO CASCIO, *Il princeps*, cit., 221 ss.

<sup>78</sup> Tra gli esempi in ordine ai possibili impieghi di questi fondi, C. APPLETON, *Histoire*, cit., 523, fa quello del riscaldamento di bagni pubblici, mentre J. CUJAS, *Iacobi, Appendix*, cit., 358, quello della *refectio* di infrastrutture viarie.

In ogni caso, al di là delle segnalate differenze, il brano ermogeniano e la costituzione severiana sopraccitati sembrano accomunati dalla *ratio* di tutela del pubblico interesse su cui appaiono fondate le rispettive limitazioni alla possibilità di opporre al fisco e alle città la compensazione da parte del privato.

#### 4. *Profili probatori*

Veniamo ora all'esame di un aspetto processuale specifico e, segnatamente, alla prova del controcredito vantato dal privato convenuto dal fisco; a tale riguardo si incontra un passo escerpito dal terzo dei *Libri decretorum* di Paolo:

Paul. 3 *decr.* D. 16.2.24: *Iussit imperator audiri adprobantem sibi a fisco deberi, quod ipse convenitur.*

Come si evince dallo stesso titolo dell'opera da cui è tratto, il presente frammento riporta la «massima»<sup>79</sup> di una decisione imperiale, ricondu-

<sup>79</sup> Cfr. C. SANFILIPPO, *Pauli*, cit., 121, E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali*, in *La critica del testo. Atti del II congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto*, Firenze, 1971, 821 ss., ora in ID., *Scritti giuridici*, VI, *Le fonti*, Napoli, 1994, 177 s., e J.-P. CORIAT, *Le prince*, cit., 655.

cibile concordemente a Settimio Severo<sup>80</sup>, emessa in sede giudiziaria, in forma di *decretum*<sup>81</sup>, secondo cui doveva darsi ascolto a colui che provasse che il fisco, dal quale era stato convenuto in giudizio (*'a quo ipse convenitur'*, secondo l'emendazione proposta dal Mommsen<sup>82</sup>), fosse a sua volta debitore nei suoi confronti.

Pertanto, mentre da un lato si ribadisce implicitamente l'ammissibilità, in linea di principio, della compensazione *adversus fiscum*<sup>83</sup>, dall'altro si precisa come, affinché il giudice potesse pronunciarla, fosse necessario che l'esistenza e l'entità del controcredito venissero dimostrate dal privato

<sup>80</sup> Cfr., tra gli altri, C. APPLETON, *Histoire*, cit., 213 nt. 1, G. GUALANDI, *Legislazione*, I, cit., 163, e J.-P. CORIAT, *Le prince*, cit., 95 s. e nt. 84, 298 e nt. 42, 655.

<sup>81</sup> Il termine *'iussit'* indica, infatti, propriamente l'attività giurisdizionale dell'imperatore: cfr. E. VOLTERRA, *Il problema*, cit., 163 s. e nt. 36, e J.-P. CORIAT, *Le prince*, cit., 95 s. e nt. 84.

<sup>82</sup> Del tutto condivisibilmente, infatti, Th. MOMMSEN, *ed. minor, ad h. l.*, 242 nt. 13, ha proposto l'emendazione *'a quo'* in luogo dell'enigmatico *'quod'*. Per alcune riflessioni e ulteriori proposte ricostruttive sul punto si vedano J. FINESTRES Y DE MONSALVO, *In Hermogeniani*, cit., 1018, C.F. GLÜCK, *Ausführliche Erläuterung*, cit., 128 nt. 6, B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 368 s., e S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 123 s. e nt. 68.

<sup>83</sup> Per le ormai note critiche circa la classicità del medesimo principio si rinvia, in relazione al presente brano, a B. BIONDI, *La compensazione*, cit., 368 s., critiche alle quali rispondono puntualmente C. SANFILIPPO, *Pauli*, cit., 121 s., S. SOLAZZI, *La compensazione*, cit., 122 ss., e P. CERAMI, *'Contrahere'*, cit., 320 s. e nt. 71.